



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE UNGARETTI"
ALTISSIMO
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Bauci, 27 – 36070 – Altissimo (VI)
Cod. Mecc.: VIIC84600C – Cod. Fisc.: 81000950246
Tel.: 0444 687695
Sito web: www.comprendivoungaretti.edu.it
E-mail: viic84600c@istruzione.it – P.E.C.: viic84600c@pec.istruzione.it



DELIBERA 72 del 08 gennaio 2026

OGGETTO Regolamento di disciplina scuola secondaria di primo grado

Il giorno 8 del mese di gennaio dell'anno 2026, alle ore 18.00, presso i locali dell'Istituto Comprensivo Ungaretti Altissimo, in seguito a convocazione ordinaria del Presidente prot. n. 19 del 03/01/2026, si è riunito il Consiglio di Istituto con la partecipazione dei componenti previsti dal D.P.R. 31.05.1974, n. 416. Sono presenti i seguenti rappresentanti:

Cognome e nome	Componente	Presente	Assente	Note
Lupo Michela	1. Dirigente Scolastico	X		
Giambellini Alessandro	2. Presidente	X		
Graizzaro Elena	3. Vicepresidente		X	
Boschetto Chiara	4. Consigliere	X		
Marino Erika	5. Consigliere	X		
Tambuzzo Giovanna	6. Consigliere	X		
Lione Raffaella	7. Consigliere	X		
Monchelato Liliana	8. Consigliere		X	
Venco Laura	9. Consigliere	X		
Tibaldo Mara	10. Consigliere	X		
De Biasi Silvana	11. Consigliere		X	
Dallari Eva	12. Consigliere		X	
Repele Alessandra	13. Consigliere	X		
Pellizzari Simone	14. Consigliere		X	
Santolin Flavio	15. Consigliere	X		
Dalla Barba Viviana	16. Consigliere	X		

Firmato digitalmente da MICHELA LUPO

	ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE UNGARETTI" ALTISSIMO SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Bauci, 27 – 36070 – Altissimo (VI) Cod. Mecc.: VIIC84600C – Cod. Fisc.: 81000950246 Tel.: 0444 687695 Sito web: www.comprensivoungaretti.edu.it E-mail: viic84600c@istruzione.it – P.E.C.: viic84600c@pec.istruzione.it	
---	---	---

Presiede la seduta il sig. Giambellini Alessandro, svolge le funzioni di verbalizzante l'insegnante Tibaldo Mara.

Essendo presenti n.11 componenti su n.16 la seduta è dichiarata valida e, alle ore 18.00, si procede con la discussione dell'ordine seguente:

OMISSIS

4. Regolamento di disciplina scuola secondaria di primo grado

Viene illustrato il regolamento di disciplina per la scuola secondaria di primo grado. Il documento è in fase di elaborazione ed è stato concepito in adeguamento alla normativa vigente (L. 104/2024 e D.P.R. 134/2025), apportando le seguenti correzioni (in grassetto) al testo del Regolamento già in vigore (delibera n. 20/2014 del 01/10/2014).

Organi competenti e ricorsi

- a) Per le sanzioni di minore entità sono competenti: il Docente, il Coordinatore di classe, il Dirigente scolastico.
- b) Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente **dalle lezioni** per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4, comma **6**) sono adottate dal Consiglio di Classe.

Si distinguono:

- 1) **sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni (art. 4, comma 8-bis), per cui il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.**
- 2) **Sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni (art. 4, comma 8-ter), per cui il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale,**



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE UNGARETTI" ALTISSIMO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Bauci, 27 – 36070 – Altissimo (VI)
Cod. Mecc.: VIIC84600C – Cod. Fisc.: 81000950246
Tel.: 0444 687695

Sito web: www.comprensivoungaretti.edu.it
E-mail: viic84600c@istruzione.it – P.E.C.: viic84600c@pec.istruzione.it



commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. L'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, individua le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8-quater: in caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8-quinquies, il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Firmato digitalmente da MICHELA LUPO



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE UNGARETTI"
ALTISSIMO

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Bauci, 27 – 36070 – Altissimo (VI)
Cod. Mecc.: VIIC84600C – Cod. Fisc.: 81000950246
Tel.: 0444 687695

Sito web: www.comprendivoungaretti.edu.it
E-mail: viic84600c@istruzione.it – P.E.C.: viic84600c@pec.istruzione.it



Ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis: nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

c) Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4, comma 6) sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento) oppure **devono essersi verificati atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (art. 4, comma 9);**
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (**art. 4, comma 8-sexies**).

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4 comma 9-bis).

Firmato digitalmente da MICHELA LUPO

	ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE UNGARETTI" ALTISSIMO SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO Via Bauci, 27 – 36070 – Altissimo (VI) Cod. Mecc.: VIIC84600C – Cod. Fisc.: 81000950246 Tel.: 0444 687695 Sito web: www.comprensivoungaretti.edu.it E-mail: viic84600c@istruzione.it – P.E.C.: viic84600c@pec.istruzione.it	
---	--	---

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti c e d, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

e) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto d) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti b), c), d) ed e) possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente del Regolamento già in vigore (delibera n. 20/2014 del 01/10/2014).

Vengono esaminate nello specifico le proposte di sanzione, comprese le attività connesse con la cittadinanza attiva: potrebbero ad esempio essere prestate presso strutture del territorio come la Società Cooperativa Sociale MeA di Marana che accoglie ragazzi con autismo e la RSA di Chiampo.



**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIUSEPPE UNGARETTI"
ALTISSIMO**

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Bauci, 27 – 36070 – Altissimo (VI)
Cod. Mecc.: VIIC84600C – Cod. Fisc.: 81000950246
Tel.: 0444 687695

Sito web: www.comprensivoungaretti.edu.it
E-mail: viic84600c@istruzione.it – P.E.C.: viic84600c@pec.istruzione.it



IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.P.R. 249/1998 e successive modifiche – Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
VISTO il Testo Unico sull'istruzione, D. Lgs. 297/1994;
VISTO il Regolamento sulla Valutazione (D.P.R. 122/2009 e modifiche, incluso il D.P.R. 135/2025);
VISTA la Legge 150/2024 e la Legge 71/2017;
VISTO il regolamento di disciplina già in vigore nell'Istituto con delibera n. 20/2014 del 01/10/2014;
SENTITI i pareri dei presenti;
il Consiglio di Istituto, su proposta del presidente, con voti espressi a norma di legge per alzata di mano,

delibera (n. 72 anno 2026)

Favorevoli: 11

Astenuti: 10

Contrari: 0

l'approvazione del Regolamento di disciplina per la scuola secondaria di primo grado.

Letto, confermato e sottoscritto

Altissimo, 08 gennaio 2026

La segretaria del C. di I.

f.to Mara Tibaldo

Il Presidente del C. di I.

f.to Alessandro Giambellini

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

f.to Dott.ssa Michela Lupo

Firmato digitalmente da MICHELA LUPO